



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU. PROVVEDIMENTI 2021

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VIVENZA FRANCA - Sindaco	Sì
2. BERTA ALDO - Consigliere	Sì
3. RAVICCHIO DANIELA - Consigliere	Sì
4. OLIVETTI LUCA - Consigliere	Sì
5. OLIVETTI CELESTINA - Assessore	Sì
6. ALA LUIGI - Assessore	Sì
7. LOSERO GIORGIO - Consigliere	Sì
8. TEPPA DANIELE - Consigliere	Sì
9. GREGGIO LAZZARENO - Consigliere	Giust.
10. SCELFO ADRIANO - Consigliere	Sì
11. CODESPOTI CLAUDIO - Consigliere	No
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il consigliere OLIVETTI LUCA è presente in videoconferenza, collegato mediante WhatsApp.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIVENZA FRANCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; questo Comune montano non può applicare le aliquote per terreni agricoli

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente **l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019** alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#).

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che all'art. 1 comma 48 dispone che A decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi. Per il ristoro ai Comuni è istituito un fondo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/05/2020 sono state applicate per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

FATTISPECIE	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – (art. 1 c. 748 legge 160/2019)	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 c. 750 legge 160/2019)	0,00
Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019)	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 c. 751 legge 160/2019)	0,00
Fabbricati categoria D (art. 1 c. 753 legge 160/2019)	7,60
Aree fabbricabili	9,10
Detrazione per abitazione principale (art. 1 c. 749 legge 160/2019) € 200,00	200,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,10

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2021 delle suddette aliquote;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese (per alzata di mano i presenti in aula , per appello nominale il Consigliere Luca Olivetti presente in videoconferenza)

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2021, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

FATTISPECIE	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – (art. 1 c. 748 legge 160/2019)4,50	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 c. 750 legge 160/2019)	0,00
Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019)	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 c. 751 legge 160/2019)	0,00
Fabbricati categoria D (art. 1 c. 753 legge 160/2019)	7,60
Aree fabbricabili	9,10
Detrazione per abitazione principale (art. 1 c. 749 legge 160/2019) € 200,00	200,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,10

- 2) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : VIVENZA FRANCA

Il Segretario Comunale
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 54 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/02/2021 al 20/02/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 05/02/2021

Il Segretario Comunale
F.to CHISARI Dott.ssa Concetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 05/02/2021

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/02/2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cantoira, lì _____

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta